



Provincia di Benevento

SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Benevento li, 20.04.2021

All'avv. Nicola Boccalone

elettivamente domiciliato presso l'avv. Andrea Abbamonte

andreaabbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it

Al Presidente della Provincia

Antonio Di Maria

Protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it

All'RPCT dell'ASEA dott. Cesare Mucci

infoasea@legalmail.it

RISERVATA

OGGETTO: Avvio del procedimento relativo alla "dichiarazione di nullità" a seguito di procedimento ANAC UVIF 987/2020 – DEL. N. 269/2021 di accertamento della inconferibilità all'avv. NICOLA BOCCALONE, ai sensi del decreto leg.vo n. 39/2013, dell'incarico di DIRETTORE GENERALE della PROVINCIA DI BENEVENTO e di COMMISSARIO STRAORDINARIO ASEA.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE della CORRUZIONE e della TRASPARENZA

A. RICOSTRUZIONE PROCEDIMENTO DI VIGILANZA UVIF 987/2020

Con nota prot. 77750/2020 protocollo Ente 24589 del 20.10.2020, l'ANAC ha comunicato l'avvio di un procedimento di vigilanza circa il conferimento dell'incarico di Direttore generale della provincia di Benevento e di Commissario Straordinario della Società ASEA dell'avvocato Nicola Boccalone. In particolare il procedimento di vigilanza si è aperto.

- 1) sulla base di segnalazioni di soggetti terzi, da cui è emerso che l'avvocato Boccalone:
 - a) ha svolto un incarico di consulenza giuscontabile a favore della Provincia di Benevento;

Piazza Castello, Rocca dei Rettori (1 piano) - 82100 Benevento

PEC: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it

Email: protocollo.generale@provincia.benevento.it

Centralino: (+39) 0824/774111

Partita I.V.A. 92002770623

- b) in sede di procedura di nomina, ha dichiarato di avere procedimenti penali in corso;
- c) è stato condannato, con sentenza n. 976/2011, dalla Corte dei Conti per danno erariale e la causa è stata definita dal ricorrente mediante il pagamento ridotto della somma definita nel giudizio di primo grado;
- 2) sulla base della istruttoria condotta d'ufficio, da cui emerso che l'avv Boccalone ha svolto i seguenti incarichi:
- d) dal 07/01/2016 e sino al 30/12/2019 Amministratore Unico della Società IrpiniAmbiente;
- e) dal 15/03/2016 ad oggi liquidatore, congiuntamente ad altri due soggetti, del Consorzio smaltimento rifiuti Avellino 1 e del Consorzio smaltimento rifiuti Avellino 2;
- f) dal 11/11/2009, prorogato più volte, da ultimo il 29/07/2020 sino al 18/11/2020, Commissario straordinario dell'Azienda speciale Agenzia Sannita Energia Ambiente (in breve ASEA).

Il procedimento di vigilanza ANAC si conclude con nota del 09.04.2021, prot. 29275 con cui l'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE notifica agli interessati la deliberazione n. 269 del 23.03.2021 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di accertamento – ai sensi e per gli effetti di cui all'art 16 comma 1 del D. Lgs 39/2013 – dell'inconferibilità dell'Avv. Nicola Boccalone dell'incarico di DIRETTORE GENERALE della PROVINCIA DI BENEVENTO e di COMMISSARIO STRAORDINARIO dell'AS ASEA.

B. CONTESTAZIONI E ACCERTAMENTI DI ANAC – DELIBERA 269/2021

Secondo l'ANAC.

- a) Lo svolgimento dell'INCARICO DI CONSULENTE GIUSCONTABILE per la gestione del ciclo dei rifiuti della Provincia di Benevento conferito nei due anni precedenti la nomina da Direttore Generale della Provincia di Benevento **potrebbe astrattamente integrare** la fattispecie di inconferibilità prevista dall'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 39/2013. **Tuttavia, gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale**, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale. **Tenuto conto che l'attività professionale svolta dall'Avv. Boccalone si è esaurita in un'unica prestazione**, della durata di soli due mesi, come confermato in sede di memorie difensive delle parti, si ritiene che l'attività di consulenza prestata dal medesimo sia di tipo episodico e non presenti i requisiti della stabilità e della continuità. Di conseguenza l'attività professionale di cui trattasi **NON È RILEVANTE ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 39/2013.**

- b) **in merito al PROCEDIMENTO PENALE** in capo all'Avv. Boccalone, si è appreso che lo stesso procedimento penale, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 674 c.p., è stato estinto per oblazione ai sensi dell'art. 162 c.p.p. per cui il **provvedimento NON ASSUME RILIEVO NEL PROCEDIMENTO di vigilanza**, in quanto **non determina violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013**
- c) **In ordine alla CONDANNA EMESSA DALLA CORTE DEI CONTI**, la stessa corte dei conti ha configurato la condotta dell'Avv. Boccalone caratterizzata da colpa grave e non da dolo per cui il **provvedimento non assume rilievo nel procedimento di vigilanza**, in quanto **NON DETERMINA VIOLAZIONE delle disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013**
- d) **L'assunzione dell'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE presso la Provincia di Benevento**, conferito in data 19/07/2019, ente avente una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, integra l'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7, co. 2 lett. a) d.lgs. 39/2013 rispetto al precedente incarico di Amministratore Unico della società IrpiniAmbiente S.p.A. all'avvocato Nicola Boccalone rispetto al precedente incarico di Amministratore Unico della Società IrpiniAmbiente.

Secondo l'ANAC, poteva sussistere una presunta violazione dell'art. 7 del d. lgs. n. 39/2013 che, nel disciplinare le varie ipotesi di "inconfiribilità di incarichi di vertice in amministrazioni pubbliche di cui all'art 1 comma 2 del D. Lgs 32/2013", ha previsto, al comma 2, lettera a) che:

"A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente (...) siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti. a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15,000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;..."

Più precisamente, l'Autorità ha rappresentato che:

- 1) **la società IrpiniAmbiente s.p.a. è definibile alla stregua di ente di diritto privato in controllo pubblico** secondo la definizione del d.lgs. n.39/2013, art 7 comma 2 lett. a), poichè ricorrono due requisiti concorrenti.
 - uno relativo al **tipo di funzione esercitata** in quanto ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, è conferita alla società la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà o in possesso della Provincia per il trattamento, la trasferimento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.

- l'altro relativo al **sistema di governante**, in quanto il capitale sociale appartiene interamente alla Provincia di Avellino, in veste di socio unico. Sussiste, dunque, il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. cui fa riferimento la definizione di cui alla lett. c) citata, disponendo la Provincia di Avellino la totalità dei voti in Assemblea.
- 2) **l'incarico ricoperto dall'avv. NICOLA BOCCALONE, quale Amministratore Unico di IrpiniAmbiente** sarebbe riconducibile alle definizioni individuate nell'art. 1, co.2 alla lett. I) la quale definisce gli "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di privati in controllo pubblico" individuandoli negli incarichi di "*Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di ogni altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato [...]*". L'Anac sostiene che la titolarità di poteri gestionali risulta insita nella carica di amministratore unico della società e tale assunto risulta confermato dalle disposizioni statutarie di cui all'art. 16 dello Statuto, il quale dispone che la società è amministrata da un amministratore unico e di cui al successivo art. 17, che investe l'organo amministrativo dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto espressamente riservato all'assemblea per legge e in forza dello Statuto e fatto altresì salvo quanto stabilito all'art. 25 del presente Statuto. Tanto considerato, l'Amministratore Unico è organo di gestione della società IrpiniAmbiente e, pertanto, non sorgono dubbi circa la sua riconducibilità alla suddetta definizione.
- 3) Per quanto concerne la **natura giuridica dell'incarico di Direttore Generale della Provincia di Benevento quale "incarico amministrativo di vertice della provincia"** l'Anac precisa che l'art. 1, co. 2 lett. i) definisce «incarichi amministrativi di vertice» "*gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione*". La figura del Direttore Generale è disciplinata dall'art. 108 D.Igs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale **non lascia margini di dubbio sulla qualificazione dell'incarico di Direttore Generale della Provincia di Benevento quale incarico amministrativo di vertice ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. i) d.lgs. 39/2013**. A tal proposito non è accoglibile la censura mossa dalla difesa secondo cui l'incarico di Direttore Generale non rilevarebbe in quanto non dotato di poteri a carattere gestionale in senso stretto, ma con obiettivi di coordinamento e riorganizzazione delle strutture amministrative dell'ente provinciale.

In conclusione l'ANAC, giusti i presupposti di cui sopra, riteneva che l'attribuzione all'Avv. Boccalone della carica di Direttore Generale della Provincia di Benevento contestualmente alla carica di A.U.

della Società IrpiniAmbiente realizza una violazione della disposizione di cui all'art. 7, co. 2 lett. a) del d.lgs. n.39/2013, configurando, dunque, un'**IPOTESI DI INCONFERIBILITÀ**.

e) **Incarico**, congiuntamente ad altri due soggetti, di **LIQUIDATORE DEL CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AVELLINO 1 E DEL CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AVELLINO 2**.

Secondo l'ANAC, l'assunzione degli incarichi di liquidatore del Consorzio smaltimento rifiuti Avellino 1 e del Consorzio smaltimento rifiuti Avellino 2 potrebbero astrattamente integrare l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2 lett. c) d.lgs. 39/2013 **rispetto al precedente incarico di Amministratore Unico della società IrpiniAmbiente S.p.A.** Tale disposizione, come già sopra menzionato, dispone che:

“A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente [...] siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti...:

...c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale”.

Dunque il “Soggetto liquidatore” nominato per i Consorzi di cui trattasi è organo collegiale all'interno del quale l'Avv. Boccalone risulta essere un semplice membro, dunque equiparabile ad un membro semplice di un consiglio di amministrazione. Tale circostanza è confermata dal sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (indicepa.gov.it) — Scheda riferimenti Ente - dal quale risulta Responsabile dei Consorzi il Presidente Dott. Felicio De Luca.

A tal proposito l'ANAC ha ritenuto, in base ai suoi stessi orientamenti consolidati, che l'**incarico conferito all'Avv. Boccalone, in qualità di membro del soggetto liquidatore dei suddetti Consorzi, non rientri nella definizione di amministratore di ente pubblico di cui all'art.1 co. 2 lett. 1) d.lgs. 39/2013** e, di conseguenza, **L'ASSUNZIONE DI TALE INCARICO RISULTA LEGITTIMA ai sensi del d.lgs. n.39/2013.**

f) **Assunzione di incarico di COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA SPECIALE ASEA**, conferito, in data 11.11.2019, ente di diritto privato in controllo pubblico (art. 7 co. 2 lett. lett.c) d.lgs. 39/2013)

Secondo l'ANAC, l'assunzione dell'incarico di Commissario straordinario presso l'Azienda Speciale della Provincia di Benevento ASEA da parte dell'Avv. Boccalone, potrebbe astrattamente integrare l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2 lett. c) d.lgs. 39/2013 rispetto al precedente incarico

di Amministratore Unico della società IrpiniAmbiente S.p.A., poiché la richiamata norma prevede che *“A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente (...) siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti....”*

...c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale”.

A dire dell’ANAC gli elementi costitutivi attengono tanto all’incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:

- 1) **essere o essere stati nell’anno antecedente (cd. “periodo di raffreddamento”) presidente o amministratore delegato di enti diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e le loro forme associative della stessa regione**

A tal proposito l’ANAC sostiene che per l’avvocato Boccalone, in qualità di Amministratore Unico di IrpiniAmbiente, valgono le considerazioni espresse nello stesso atto per l’incarico di Direttore Generale.

- 2) **ricoprire in destinazione l’incarico di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale**

A tal proposito l’ANAC qualifica l’Azienda speciale ASEA come ente pubblico di livello provinciale ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) d.lgs. 39/2013, e qualifica l’incarico di Commissario Straordinario dell’avvocato Boccalone – come da decreto presidenziale n. 238 del 11.11.2019 – ascrittibile alla definizione di cui all’art.1, co. 2, lett. I) d.lgs. 39/2013, in quanto organo di amministrazione dell’Azienda stessa durante il commissariamento.

In conclusione, l’ANAC, giusti i presupposti di cui sopra, riteneva **SUSSISTENTE**, nella fattispecie, una **IPOTESI DI INCONFERIBILITÀ** di incarico, in quanto l’attribuzione all’Avv. Boccalone della carica di Commissario Straordinario dell’ASEA contestualmente alla carica di A.U. della Società IrpiniAmbiente comporta una violazione della disposizione di cui all’art. 7, co. 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

C. CONTRODEDUZIONI DEGLI INTERESSATI NEL PROCEDIMENTO DI VIGILANZA

L’Avv. Boccalone e il Presidente della Provincia di Benevento hanno presentato istanza di accesso agli atti e memorie a difesa – l’avv. Boccalone previa audizione – richiedendo su tutti i punti l’archiviazione del fascicolo.

Anche il Presidente Soggetto Liquidatore del Consorzio di Smaltimento rifiuti Avellino 1 e Avellino 2 ha trasmesso le proprie memorie a difesa rispetto alla nomina dell'Avv. Boccalone quale liquidatore di tali enti. Infine, l'Avv. Nicola Boccalone ha richiesto

Successivamente, con nota prot 29275 del 09.04.2021, acquisita al prot. n. 10290 del 09.04.2021, l'ANAC ha trasmesso la deliberazione n. 269 del 23.03.2021 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale è stata accertata nel procedimento di vigilanza avviato e sopra descritto, previsto dalla normativa di cui al Decreto Leg.vo 39/2013, l'inconferibilità dell'avv. Nicola Boccalone, già Amministratore Unico di IrpiniAmbiente spa, dell'incarico di DIRETTORE GENERALE della PROVINCIA DI BENEVENTO e di COMMISSARIO STRAORDINARIO dell'Azienda Speciale ASEA, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera a) e c) del Decreto Legislativo n.39/2013.

TANTO PREMESSO

VISTA la nota di avvio del procedimento di vigilanza dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE avviato a seguito delle segnalazioni innanzi richiamate;

VISTA la nota dell'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE del 09.04.2021, prot. ANAC 29275, con la quale è stata notificata la deliberazione n. 269 del 23.03.2021 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di accertamento dell'inconferibilità dell'Avv. Nicola Boccalone dell'incarico di DIRETTORE GENERALE della PROVINCIA DI BENEVENTO e di COMMISSARIO STRAORDINARIO dell'AS ASEA;

CONSIDERATO che, ai sensi del D. Lgs. n° 39/2013, come anche chiarito dall'ANAC con Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 (Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.), l'RPC è dunque il "soggetto cui la legge, secondo l'interpretazione dell'ANAC e della stessa giurisprudenza amministrativa, riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile";

RICORDATO CHE, per oramai unanime giurisprudenza amministrativa *"il tipizzato procedimento di contestazione dell'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico è di competenza propria del Responsabile per la prevenzione della corruzione all'interno della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico o privato soggetto a controllo pubblico. La norma non prevede, al riguardo, poteri di ordine dell'ANAC"*, indi l'ANAC ha un potere conformativo ma non di ingerenza paragerarchica nell'amministrazione attiva che non le è conferito da alcuna norma, neppure implicitamente e ne consegue che il potere di ordine così come il potere di annullamento non è insito nell'attività di vigilanza dell'ANAC svolta ai sensi dell'art. 16, comma 1 del D. Lgs 39/2013 (ex multis CdS sent. n. 126/2018).

RITENUTO, pertanto, di esercitare il proprio ruolo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della legge 190/2012 e del D. Lgs 39/2013, di responsabile per l'eventuale dichiarazione di nullità dell'incarico a seguito della valutazione degli accertamenti effettuati da ANAC in sede di vigilanza ex art 16 del D. Lgs 39/2013;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs 39/2013 che attribuisce la competenza, inoltre, in ordine all'attività sanzionatoria al RPC dell'ente interessato, il quale, qualora ritenga configurabile la violazione del d.lgs. n. 39/2013 oltre ad accertare ai sensi dell'art. 15 dello stesso decreto, che la nomina sia inconfiribile o incompatibile con specifico riferimento alle fattispecie di inconfiribilità, dichiara la nullità e valuta se alla stessa debba conseguire l'applicazione delle misure inibitorie di cui all'art. 18.

RITENUTO che l'avvio del distinto procedimento sanzionatorio di cui all'art. 18, D.Lgs. n°39/2013, ossia di accertamento dell'elemento soggettivo della colpevolezza in capo all'organo conferente l'incarico - che deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio - debba riservarsi ad un momento eventuale e successivo poiché conseguente solo all'esito dell'eventuale dichiarazione di nullità dell'incarico inconfiribile;

RICORDATO la stessa ANAC nella delibera 833/2016 ha ritenuto che non vi sia alcun automatismo dell'applicazione della sanzione prevista a carico dell'organo conferente dall'art 18 del D. Lgs 39/2013, tant'è che ha ritenuto necessario (Delibera n. 67/2015) far precedere la sanzione che vieta all'organo conferente di affidare incarichi per un periodo pari a tre mesi, da una verifica - tra l'altro anche molto attenta - dell'elemento psicologico della "colpevolezza" e la suddetta sanzione non può essere irrogata a prescindere da tale indagine sull'elemento psicologico di chi deve subirla. L'ANAC ha pure precisato che se così non fosse, se cioè nessuna indagine sull'elemento soggettivo fosse richiesta al RPC nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato, ci si troverebbe di fronte ad un procedimento incostituzionale per contrasto con i principi di razionalità e parità di trattamento con altre sanzioni amministrative, per violazione dei principi generali in materia di sanzioni amministrative, applicabili in via generale in base all'art. 12 della legge n. 689/81 e per violazione del diritto di difesa e del principio di legalità dell'azione amministrativa di cui agli articoli, rispettivamente, 24 e 97 Cost.;

RITENUTO pertanto, dare corso ai sensi dell'art. 7 legge 241/1990 all'avvio del procedimento di contestazione dell'inconfiribilità dell'incarico di DIRETTORE GENERALE della PROVINCIA DI BENEVENTO e di COMMISSARIO STRAORDINARIO dell'AS ASEA dell'avv. Nicola Boccalone già Amministratore Unico della Società IrpiniAmbiente PA, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera a) e c) del Decreto Legislativo n. 39/2013;

=====

- Visti gli articoli 15 comma 1 del D. Lgs 39/2013 e 1 comma 7 della legge 190/2012

- in applicazione dell'art. 7 della Legge 241/1990

dà formale comunicazione di

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

relativo alla valutazione della inconferibilità di incarico ed alla dichiarazione di nullità relativa, a seguito di procedimento ANAC UVIF 987/2020 – DEL. N. 269/2021 di accertamento della inconferibilità ai sensi del decreto leg.vo n. 39/2013, dell'incarico di DIRETTORE GENERALE della PROVINCIA DI BENEVENTO e di COMMISSARIO STRAORDINARIO ASEA conferito all'avv. NICOLA BOCCALONE;

In merito si precisa quanto segue:

- l'oggetto del procedimento promosso è la comunicazione di avvio del procedimento relativo alla valutazione della inconferibilità di incarico all'avv. NICOLA BOCCALONE, in provenienza già Amministratore Unico della Società IrpiniAmbiente spa, quale DIRETTORE GENERALE della PROVINCIA DI BENEVENTO (art. 7 comma 2 lettere a D. Lgs 39/2013) e quale COMMISSARIO STRAORDINARIO dell'AS ASEA, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettere a) e c) del Decreto Legislativo n. 39/2013 e conseguente "dichiarazione di nullità", a seguito di procedimento di accertamento effettuato da ANAC in sede di vigilanza ex art 16 comma 1 del D. Lgs 39/2013 - UVIF 987/2020 – DEL. N. 269/2021;
- L'istruttoria si baserà sugli atti e la documentazione già trasmessa da ANAC ed in possesso di questo ufficio oltre e che ulteriore documentazione necessaria verrà richiesta alle parti coinvolte;
- nel termine di 7 giorni dalla ricezione della presente e comunque non oltre il 27.04.2021 è possibile presentare memorie scritte ed ulteriore documentazione che si riterrà opportuna ad integrazione di quella già esistente, atti che saranno valutati dallo scrivente Ufficio;
- che l'avvio del distinto procedimento sanzionatorio di cui all'art. 18, D.Lgs. n° 39/2013, ossia di accertamento dell'elemento soggettivo della colpevolezza in capo all'organo conferente l'incarico – che deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio – debba riservarsi ad un momento eventuale e successivo poiché conseguente solo all'esito del procedimento riguardante la dichiarazione di nullità dell'incarico inconferibile;
- l'Ufficio competente è IL SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO – con sede in PIAZZA CASTELLO – tel. 0824774567- PEC: segretario.generale@pec.provincia.benevento.it;
- Il procedimento si concluderà entro il 31.05.2021.

- il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è la dr.ssa Maria Luisa Dovetto, RPTC della PROVINCIA DI BENEVENTO.

Il presente provvedimento si compone di dieci pagine compreso la presente.

**Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza**
– *Segretario Generale* –
Dr. Maria Luisa Dovetto